



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Prot. n. AOODGPER.4481

Roma, 27 maggio 2011

Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Dirigenti scolastici - Conferimento e mutamento d'incarico - A.S. 2011/2012.

A seguito della sottoscrizione del C.C.N.L. - Area V - dirigenza scolastica in data 15.7.2010, la disciplina dei criteri per il conferimento ed il mutamento degli incarichi ai dirigenti scolastici non è più ricompresa tra le fattispecie oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale e integrativa regionale, come previsto nel precedente C.C.N.L. - Area V - dirigenza scolastica dell'11.4.2006.

Attualmente, detta materia è assoggettata alla disciplina generale dell'art. 19 del D.L.vo n. 165 del 2001 e successive modifiche, nonché, alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 9 del C.C.N.L. - Area V - dirigenza scolastica del 15.7.2010.

Conferimento dell'incarico

Articolo 19 - D.L.vo n. 165/2001:

" 1. *Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.*

" 2. *Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico,, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli incarichi di altra funzione dirigenziale, il termine di cinque anni* "



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Articolo 11 - C.C.N.L./2006:

1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n.165/2001.

3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con il POF della specifica Istituzione scolastica, sentito anche il dirigente scolastico, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.

4. L'incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e alle condizioni previste dal D.lgs. n.165/2001. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.

Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

In via eccezionale l'incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni.

Nei casi di incarichi di studio, di ricerca, ispettivi o di incarico presso l'Amministrazione centrale e periferica dell'Istruzione, in funzione di collaborazione in strutture di staff o in servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 26, comma 8, della legge n. 448/98, la durata dell'incarico è correlata al programma di lavoro e all'obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.

5. L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:

- a) conferma degli incarichi ricoperti;
- b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
- c) conferimenti di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
- d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
- e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
- f) nuovo incarico per mobilità professionale;
- g) mobilità interregionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

6. Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 viene conferito l'incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione.

7. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.

8. I responsabili dei singoli Uffici Scolastici regionali effettueranno, con le procedure e i criteri di cui all'art. 20, entro tre mesi dalla scadenza naturale con contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 4, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 20, sono tenuti ad assicurare al dirigente, nell'ambito degli incarichi disponibili, un incarico di norma equivalente. Per incarico equivalente s'intende quello cui corrisponde almeno un'analogia retribuzione di posizione.

9. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato.

Articolo 6 - C.C.N.L./2010:

"3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL dell'11/4/2006, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale). 4. I criteri generali di cui al precedente comma 3 si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del MIUR. 5. I criteri di cui al precedente comma 3 possono essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realtà locali".

Quindi per l'attribuzione degli incarichi e la stipula del contratto individuale di lavoro le SS.LL. terranno conto dei criteri indicati all'art. 6 del succitato C.C.N.L. e dall'art. 11 del C.C.N.L. del 2006 che riguardano la dimensione (numero degli alunni, numero dei docenti e del personale A.T.A.), la complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi) e il contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale) delle istituzioni scolastiche.

Le SS.LL. potranno, eventualmente, integrare tali criteri adattandoli alle esigenze territoriali previa contrattazione integrativa con le Organizzazioni Sindacali a livello regionale.

Mutamento dell'incarico

Articolo 9 - C.C.N.L./2010:

"1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico. 2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso; b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico. 3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. 4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito”.

Il mutamento degli incarichi, che avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico, sarà quindi attribuito tenendo conto delle esperienze e delle competenze maturate da ciascun dirigente scolastico, desumendole anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del C.C.N.L. dell'11.4.2006, nonché dei criteri previsti dall'art. 9 del C.C.N.L. del 15.7.2010.

Considerata l'abolizione dei settori formativi e della conseguente mobilità professionale, giova richiamare l'attenzione sull'opportunità di procedere a mutamenti di incarico, in costanza di contratto, esclusivamente nei casi di particolare urgenza e di esigenze familiari richiamati al comma 3 del succitato art. 9, ovvero di ulteriori circostanze adeguatamente motivate dal competente Direttore Generale.

I relativi provvedimenti dovranno essere adottati entro il termine **30/06/2011**.

Mobilità interregionale

Per quanto attiene, infine, alla mobilità interregionale di cui al comma 4 dell'art. 9 del più volte citato C.C.N.L., a domanda dell'interessato e nel limite del 30% dei posti annualmente vacanti, in ciascuna regione, le SS.LL. potranno procedere, previo assenso del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, al conferimento dell'incarico nell'ambito della regione di propria competenza.

Per l'a.s. 2011/2012 la domanda deve essere presentata esclusivamente, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, entro il **31/05/2011**. Nella stessa deve essere formalmente richiesto l'assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza. Entro il **10/06/2011** gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a spedire, con plico unico, tutte le domande corredate di assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di competenza entro il **15/07/2011**, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico - Ufficio II. Dopo la predetta data saranno effettuate le operazioni concernenti le nomine degli idonei dei concorsi ancora vigenti, la conferma degli incarichi di presidenza e le reggenze.

Come già precisato, anche per la mobilità interregionale si terrà conto dell'unificazione dei settori formativi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di seguire il medesimo criterio (unificazione dei settori formativi) anche in caso di applicazione di sentenze o ordinanze conseguenti a contenzioso instauratosi in rapporto alla mobilità dell'a.s. 2010/2011. Per l'assegnazione della sede ai dirigenti scolastici che hanno ottenuto il mutamento di incarico in esecuzione di un provvedimento giudiziario (anche se cautelare), si terrà conto prioritariamente di tutti i posti vacanti e disponibili relativi all'a.s. 2010/2011 ed eventualmente ed eventualmente, ove i predetti non risultassero in numero sufficiente, anche dei posti vacanti e disponibili a seguito di collocamento a riposo per l'a.s. 2011/2012, a prescindere dal settore formativo di appartenenza.

I Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il mutamento di incarico, a qualsiasi titolo - in ambito regionale o per effetto dell'interregionalità - non potranno ripresentare istanza per tutta la durata dell'incarico stesso salvo per i motivi indicati al comma 3, art. 9 del succitata Ipotesi di C.C.N.L..

Mobilità nella Regione Sicilia

Com'è noto, l'art. 1, c. 2-bis. della Legge n. 190/2009 testualmente dispone: "*Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 94 - del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma*". Pertanto l'attribuzione ed il mutamento di incarico, di cui agli artt. 6 e 9 del C.C.N.L. più volte citato, possono essere effettuati nei confronti dei predetti dirigenti scolastici a condizione che ci sia favorevole pronuncia dell'autorità giudiziaria competente in ordine alla rinnovazione della procedura concorsuale.

Si segnala l'esigenza di completare le operazioni predette entro il **15 luglio** di ciascun anno.

La sottrazione delle materie concernenti la contrattazione suddetta implica l'automatica e consequenziale disapplicazione dell'Accordo integrativo nazionale del 2009 sulla disciplina dei criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.

Dette materie sono attualmente, quindi, tra quelle rientranti nell'esercizio del potere discrezionale del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Tanto premesso si ritiene privo di effetti nonché superato dalle nuove disposizioni normative e contrattuali l'Accordo integrativo nazionale del 2009 di attuazione del comma 1, lett. e), dell'art. 4 del C.C.N.L. 11/04/2006.

Pertanto, le SS.LL. procederanno alle operazioni relative al conferimento e al mutamento di incarico dei dirigenti scolastici, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, sui criteri utilizzati per le operazioni medesime.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to *Luciano Chiappetta*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

AVVISO

Con riferimento alla nota prot. n. AOODGPER.4481 del 27 maggio 2011, pari oggetto, si rappresenta che le date in essa indicate:

- entro il **31/05/2011** presentazione delle domande da parte degli interessati alla mobilità interregionale;
- entro il **10/06/2011** trasmissione delle stesse, corredate di assenso, da parte degli Uffici Scolastici Regionali riceventi agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione

devono intendersi così modificate:

- presentazione delle domande da parte degli interessati entro il **10/06/2011**;
- trasmissione con assenso da parte degli Uffici Scolastici Regionali entro il **24/06/2011**.

IL DIRIGENTE

F.to *Giacomo Moliterno*